



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

ORDINANZA N. 31/2018

prot. n. 5372 del 17.10.2018

IL SINDACO

## Premesso

**che** l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**che** il D.Lgs. n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

**che**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

**che**, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: " chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvede, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate " ;

**vista** la sentenza del Consiglio di Stato Sen. 5 – 6 settembre 2017 n. 4230;

**che** l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce " Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui l'articolo 187, comma 3";

**considerato** che, durante un servizio perlustrativo del territorio, nel corso del sopralluogo effettuato in data 20 marzo 2018 dal personale dell'Ufficio di Vigilanza del comune di Castel Sant'Angelo, e' stato accertato che nel terreno distinto al foglio 16 particella 967 risultano abbandonati rilevanti quantita' di rifiuti;

**verificato** che l'area risulta priva di custodia, vigilanza o protezione finalizzata ad evitare che la stessa possa essere adibita a scarica abusiva;

**verificato** che non risulta identificato il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, ma che e' configurabile una responsabilita' omissiva colposa in capo al proprietario dell'area per i motivi sopra esposti;

**preso atto** altresì che il proprietario dell'area ove risultano abbandonati e depositati in maniera incontrollata i rifiuti si identifica nella persona del sig. Vallocchia Quinto, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 23.01.1934, residente a Roma in via Cardinale Garampi 121, e che nei confronti del predetta deve quindi essere emessa l'ordinanza ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006;

**considerato** che in data 28.03.2018 prot. n. 1702 veniva comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, al sig. Vallocchia Quinto, l'avvio del procedimento per emanazione ordinanza sindacale per rimozione di rifiuti;

**Richiamati**

Il D.Lgs. 267/2000

gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Visti** gli atti d'ufficio

**ORDINA**

Al sig. **Vallocchia Quinto**, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 23.01.1934, residente a Roma in via Cardinale Garampi 121

- a) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di **20** (venti) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel terreno distinto aqf foglio 16 particella n. 967, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- b) di ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

**AVVERTE**

che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sonia Salvi, responsabile del settore di vigilanza del Comune di Castel Sant'Angelo (RI).

**DISPONE**

che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

**INFORMA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata al sig. **Vallocchia Quinto**, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 23.01.1934, residente a Roma in via Cardinale Garampi 121

**DISPONE INFINE**

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :

- Ufficio Polizia Municipale del Comune di Castel Sant'Angelo;

che copia del presente Provvedimento venga:

- Pubblicato all'albo Pretorio del Comune.

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO  
Provincia di Rieti

CRON. 543  
PUBBLICATO DAL 17.10.2018  
AL 17.10.2018 PER GIORNI 15  
CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE



**SINDACO**  
Luigi Taddei